

10° DECIMO ARGOMENTO

SERVIZI ACCESSORI – IL BONIFICO

La tabella seguente, ricavata dalla relazione del governatore di Bankitalia (31.5.2005) mette in evidenza l'incidenza che il mezzo di pagamento costituita dal bonifico ha sul dato complessivo degli strumenti di pagamento.

Nel 2004, circa l'80 per cento delle operazioni di pagamento sono state effettuate tramite bonifico (1,7 miliardi su un totale di 2,2 miliardi di pagamenti).

Il suo utilizzo continua a crescere: più 6,7 per cento rispetto al 2003.

Strumenti	Numero			Importo		
	Migliaia	Composizione %	Variazione %	Milioni	Composizione %	Variazione %
Assegni	471.590	20,98	-4,44	1.127.089	15,22	0,57
Assegni bancari (2)	400.712	17,83	-4,35	830.807	11,22	-1,07
Assegni circolari	70.878	3,15	-4,91	296.282	4,00	5,50
Bonifici e disposizioni di incasso (3)	1.775.543	79,02	6,69	6.276.693	84,78	8,29
Bonifici	403.938	17,98	6,29	5.208.250	70,35	7,89
di cui: automatizzati	232.822	10,36	12,85	1.112.519	15,03	18,63
Disposizioni di incasso	763.272	33,97	6,53	1.027.154	13,87	10,51
di cui: automatizzate	746.467	33,22	6,72	943.788	12,75	7,60
Addebiti preautorizzati	453.217	20,17	9,38	274.288	3,70	16,91
Riba e Mav	293.250	13,05	2,86	669.500	9,05	4,20
Operazioni carte di debito su POS	608.333	27,07	7,17	41.289	0,56	5,56
Totale ...	2.247.133	100,00	4,15	7.403.782	100,00	7,04

(1) Per la metodologia di calcolo, cfr. la sezione Note metodologiche. (2) Non sono compresi gli assegni emessi per operazioni di approvvigionamento contante. (3) Non sono compresi gli incassi gestiti dalle banche presso i propri sportelli per operazioni di varia natura (ad esempio rimborsi di mutui, pagamenti di imposte e tasse e di utenze allo sportello, reversali di incasso di enti pubblici).

Il servizio di "BONIFICO" permette il trasferimento di fondi dall'ordinante al beneficiario senza il materiale spostamento di denaro. Viene utilizzato per poter effettuare versamenti su conti correnti radicati presso altri istituti bancari o presso sportelli della nostra banca ma su altre piazze, o per mettere a disposizione di terzi somme di denaro; non prevede lo spostamento materiale di somme, ma l'accredito finale è il risultato di una serie di addebiti e accrediti che coinvolgono i conti dei due correntisti e quelli reciproci degli istituti di credito interessati.

I moduli per inoltrare l'ordine di bonifico sono generalmente di due tipi: in uno è previsto l'addebito in conto della contropartita; nell'altro, con pagamento in contanti allo sportello, si richiede di elencare taglio e numero delle banconote versate. La moduli-

stica richiede la definizione delle voci necessarie e sufficienti per la precisa individuazione dei dati relativi all'operazione.

Si richiede di indicare:

la banca destinataria dell'ordine: istituto, filiale, agenzia ed il relativo indirizzo;

i dati identificativi dell'ordinante: cognome, nome, indirizzo;

le modalità di esecuzione del bonifico: per posta ordinaria, per telex, per filo, con preavviso;

le coordinate del nostro conto da addebitare, o la distinta del versamento in contanti; (le nostre coordinate bancarie, alle quali va aggiunto il numero di conto sono riportate, con caratteri magnetici, nella parte bassa (bianca) degli assegni in nostro possesso, dopo il numero progressivo);

il beneficiario: cognome, nome, indirizzo, appoggio bancario; in merito all'appoggio bancario è necessario definire in precedenza le coordinate bancarie del beneficiario: il Codice Azienda, il Codice di Avviamento Bancario, il numero di conto da accreditare, facendosi fornire i dati relativi;

l'importo dell'operazione in cifre e in lettere.

I codici da indicare (e da conoscere).

Con l'obbligo dell'indicazione dei codici internazionali nella numerazione dei conti correnti bancari, il Parlamento europeo (Reg. CE 2560/2001) ha inteso introdurre uno strumento omogeneo in grado di favorire la rapida (in seguito, automatica?) esecuzione degli ordini di bonifico internazionali.

Poiché è obbligatorio per chi effettua il bonifico indicare i codici del beneficiario, occorrerà richiederli al creditore. È opportuno, quindi, avere in evidenza i propri codici identificativi, per poterli fornire al debitore che ordinerà il bonifico.

Attenzione: all'atto della trascrizione dei codici sul modulo d'ordine, è opportuno verificarne la correttezza: ne va del buon esito dell'esecuzione da parte delle due banche.

Alcuni istituti di credito, in caso di errori di codice o di omissione, impongono un sovrapprezzo di svariati euro: ci si informi.

Dovranno essere altresì indicati negli ordini di chiusura di un conto corrente qualora si indichi che il capitale risultante dai calcoli debba essere accreditato su altro conto.

BONIFICI INTERNAZIONALI

Tali ordini prevedono l'indicazione delle seguenti "cifre" identificative del beneficiario e da questo fornite all'ordinante:

1) Codice BIC (Bank Identifier Code), coincide col codice SWIFT: è costituito da 11 caratteri alfanumerici ed identifica la banca destinataria.

Il BIC è così composto: i primi 4 caratteri (lettere) identificano la banca; i successivi

2 (lettere) individuano il paese; gli ultimi 5 (una lettera e quattro numeri) individuano lo sportello bancario.

Esempio di BIC: AAAA IT A1234

2) Codice IBAN (International Bank Account Number) per i conti radicati in Italia: è costituito da 27 caratteri alfanumerici; individua paese, banca, sportello e conto corrente del beneficiario.

L'IBAN è così composto: i primi 2 caratteri (lettere) individuano il paese; i successivi 2 (numeri) indicano il "check digit"; il quinto carattere (lettera) indica il CIN (un codice di controllo); i successivi cinque caratteri (numeri) indicano il codice ABI; gli ulteriori cinque (numeri) individuano il CAB (codice di Avviamento Bancario); gli ultimi 12 caratteri (numeri) forniscono il numero di conto corrente.

Esempio di IBAN: ... IT 12 A 01234 01234 000001234567

La lunghezza dell' IBAN (quindi del numero delle cifre di cui dobbiamo essere edotti) relativo ai conti radicati nei paesi più importanti è il seguente:

Andorra 24	Inghilterra 22	Portogallo 25
Austria 20	Irlanda 22	Repubblica Ceca 24
Belgio 16	Islanda 26	Repubblica Slovacca 24
Cipro 28	Italia 27	Slovenia 19
Danimarca 18	Lettonia 21	Spagna 24
Estonia 20	Lituania 20	Svezia 24
Finlandia 18	Lussemburgo 20	Svizzera 21
Francia 27	Norvegia 15	Ungheria 28
Germania 22	Paesi Bassi 18	
Grecia 27	Polonia 28	

BONIFICI NAZIONALI

Per i bonifici nazionali, basta indicare il BBAN che altro non è se non il codice IBAN amputato dell'indicazione del paese destinatario (prime due lettere) e del "check digit" (successivi due numeri).

È quindi costituito dal CIN (lettera); dai successivi cinque caratteri (numeri) del codice ABI; dagli ulteriori cinque (numeri) del CAB; dagli ultimi 12 caratteri (numeri) che forniscono il numero di conto corrente.

Esempio di BBAN: ... A 01234 01234 000001234567

BONIFICO TRANSFRONTALIERO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA DIRETTIVA 97/5/CE

La Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri si applica ai bonifici effettuati (nelle valute degli Stati membri e) in euro d'ammontare non superiore all'equivalente di 50 000 euro.

Il "bonifico transfrontaliero" è definito come un'operazione effettuata, su iniziativa di un ordinante, tramite un ente situato in uno Stato membro per mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente situato in un altro Stato membro.

Le banche hanno l'obbligo di informare circa:

1. il termine necessario affinché i fondi siano accreditati sul conto della banca del beneficiario;
2. il termine necessario affinché i fondi accreditati sul conto della banca del beneficiario siano accreditati sul conto di quest'ultimo;
3. tutte le commissioni e le spese a carico del cliente in favore dell'ente;
4. la data di valuta applicata;
5. le procedure di reclamo e le possibilità di ricorso;
6. i tassi di cambio adottati.

Dopo l'esecuzione o il ricevimento di un bonifico transfrontaliero le banche devono fornire le seguenti informazioni:

1. un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico;
2. l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
3. l'ammontare di tutte le spese e commissioni a carico del cliente;
4. la data di valuta applicata.

Se l'ordinante ha precisato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dalla propria banca.

Per un bonifico transfrontaliero di cui sono precisate le condizioni, la banca deve impegnarsi, a richiesta del cliente:

1. circa i termini di esecuzione del bonifico;
2. sulle commissioni e spese relative.

La banca dell'ordinante deve eseguire il bonifico transfrontaliero nel termine pattuito con l'ordinante. In assenza di termine o in caso di inosservanza del termine pattuito, se alla fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero i fondi non sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario, questi deve essere indennizzato dall'ente dell'ordinante.

La banca del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo i fondi che risultano dal bonifico transfrontaliero entro il termine pattuito. In assenza di tale ter-

mine o in caso di inosservanza del termine pattuito, se alla fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno dell'accreditamento dei fondi sul conto dell'ente del beneficiario la somma non è ancora accreditata sul conto del beneficiario, questi è indennizzato dal proprio ente.

Se l'ente dell'ordinante accerta che il ritardo è imputabile all'ordinante, non è dovuto nessun indennizzo.

Lo stesso vale se l'ente del beneficiario accerta che il ritardo è imputabile al beneficiario.

La banca dell'ordinante, ogni ente intermediario e l'ente del beneficiario sono tenuti ad eseguire, dopo la data d'accettazione dell'ordine, il bonifico per l'intero ammontare, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese sono a carico del beneficiario.

Se la banca dell'ordinante ha proceduto ad una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, l'ente dell'ordinante è tenuto, a richiesta dell'ordinante, a trasferire al beneficiario, senza alcuna detrazione e a proprie spese, l'importo detratto, a meno che l'ordinante non ne chieda l'accreditamento sul suo conto.

Se l'inadempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni dell'ordinante è imputabile all'ente del beneficiario, tale ente è tenuto a rimborsare al beneficiario, a proprie spese, l'importo indebitamente detratto.

Se la banca dell'ordinante accetta un ordine di bonifico transfrontaliero ma la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto di quest'ultimo, a concorrenza di 12.500 euro, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero maggiorato degli interessi e delle spese relative al bonifico pagate dall'ordinante.

Se l'ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario non esegue il bonifico transfrontaliero, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo i fondi a concorrenza di 12.500 euro.

Qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato eseguito da un ente intermediario scelto dall'ordinante o non sia stato portato a buon fine a causa di errore od omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al suo ente, quest'ultimo e gli altri enti intervenuti nell'operazione provvedono a rimborsare l'importo del bonifico.

Gli enti che partecipano all'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero possono invocare cause di forza maggiore per liberarsi degli obblighi previsti dalla direttiva.